



PROVINCIA DI PESCARA

## DECRETO DEL PRESIDENTE

L'anno duemilaquindici il giorno 31 del mese di Dicembre nel palazzo della Provincia

**IL PRESIDENTE**

**ANTONIO DI MARCO**

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. ANTONELLO LANGIU

ha adottato il seguente decreto.

---

*N° Decreto:* **DDP-2015-0000132**

**OGGETTO:**

Regolamento Avvocatura

## Il Presidente

### Considerato che

-con delibera di Giunta n.174/2009 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione con il quale è stata istituita l'Avvocatura provinciale;

- l'art. 6 (Avvocatura Provinciale) del Regolamento di Organizzazione così recita:

- “1. L'avvocatura Provinciale coordina e svolge direttamente l'attività stragiudiziale e giudiziale dell'Ente;*
- 2. Con apposita determinazione il responsabile dell'ufficio legale definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle competenze, degli onorari, dei pareri e delle cause tra gli avvocati dell'ufficio e tra quest'ultimo e gli avvocati del libero foro;*
- 3. L'Avvocatura tiene informato ed aggiornato il Presidente e il Segretario Generale sull'andamento delle attività;”*

- con decreto del Presidente n. 66/2015 è stata istituita “l'Avvocatura” posta alle dipendenze del Segretario Generale, competente a svolgere le seguenti funzioni:

- 1) Coordinamento dell'Avvocatura provinciale per l'istruttoria e la gestione del contenzioso relativo ai giudizi attivi e passivi dinanzi le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali;
- 2) Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente nelle controversie amministrative, civili, penali, tributarie, contenzioso del lavoro e contenzioso ex lege 689/91.

- in forza della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'art. 3 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, è attribuita agli enti locali la possibilità di istituire uffici legali interni, per quanto concerne “*le cause e gli affari dell'ente*”, avvalendosi di personale dipendente in possesso del titolo di avvocato, con possibilità di iscrizione di quest'ultimo nell'elenco speciale annesso all'albo professionale tenuto presso il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

**Ritenuto** che avvalersi dell'Avvocatura interna per la difesa in giudizio della Provincia di Pescara, configura una valida misura organizzativa, sia in termini di efficacia, stante l'impegno a tempo pieno di professionisti per la difesa tecnica dell'Ente in caso di contenzioso, sia in termini di economicità, determinando la riduzione degli incarichi a professionisti esterni e conseguenti minori oneri;

**Dato atto** che tutto quanto innanzi esposto, viene evidenziato soprattutto alla luce delle recente normativa che impone, sulla base del principio costituzionale di autosufficienza per l'evasione delle funzioni ordinarie delle Pubbliche Amministrazioni, il corretto uso delle proprie risorse umane;

**Dato atto** che la finalità delle norme è infatti quella di responsabilizzare le amministrazioni sul corretto uso del personale interno, sviluppando e valorizzando le personalità interne dell'Ente, per far fronte ai compiti cui questo è istituzionalmente preposto;

**Visti** i C.C.N.L. del 23.12.1999 area della dirigenza e del 14.9.2000 per il personale non dirigente;

**Visti** in particolare, gli artt. 37 del C.C.N.L. area della dirigenza e 27 del C.C.N.L. per il personale non dirigente recanti la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni a seguito di sentenza favorevole per l'Ente;

**Preso atto** che i suddetti compensi rientrano tra le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1.4.1999 e che la loro utilizzazione è stata già oggetto, per la definizione dei criteri

generali, di contrattazione decentrata;

**Visto** il contratto collettivo decentrato integrativo “Area della Dirigenza” sottoscritto in data 10.11.2004.

**Visto** lo schema di regolamento allegato alla presente proposta;

**Visto** l’art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita: è altresì di competenza del Presidente l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

**Ritenuto** di dover procedere all’approvazione del Regolamento recante norme per la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni a seguito di sentenza favorevole all’Ente;

**Vista** la relazione allegata che costituisce parte integrante nel provvedimento;

**Visti** i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dal Dirigente del servizio interessato, e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

#### **DECRETA**

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento recante norme per la ripartizione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni ;
2. di dare atto che la spesa sarà prevista nel Bilancio di Previsione 2016 con apposito capitolo di bilancio di entrata e di uscita, che verrà istituito e denominato “Compensi avvocati interni” art. 37 C.C.N.L. 23.12.1999 "Area Dirigenza", art. 27 C.C.N.L. 14.09.2000 “Personale non dirigente”;
3. di disporre che periodicamente il Dirigente dell’Avvocatura provvederà ad impegnare e a liquidare i compensi professionali di cui al regolamento allegato.

## Relazione

Il Contratto Collettivo Nazionale, comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 23 dicembre 1999 per l'Area della Dirigenza ed in data 14 settembre 2000 per il personale non dirigente prevede rispettivamente all'articolo 37 (dirigenza avvocatura) e all'art. 27 (funzionari avvocati) il riconoscimento in favore dei professionisti legali dipendenti dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, da corrispondersi secondo specifica regolamentazione da parte della P.A..

Il richiamato articolo 37 CCNL Area della Dirigenza prevede inoltre che in sede di disciplina della corresponsione dei compensi professionali l'Ente valuti altresì l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, il relativo contratto di lavoro disciplina l'erogazione di tale emolumenti, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.

Il presente regolamento, tenuto conto dell'orientamento dell'Ente che per gli incarichi ad avvocati esterni prevede la corresponsione degli onorari nella misura minima della tariffa professionale, disciplina nella medesima misura minima la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati interni.

Circa la corresponsione della retribuzione di risultato, il regolamento prevede che la corresponsione dei compensi professionali non incida, sulla corresponsione della retribuzione di risultato, nei casi in cui l'avvocatura, nello specifico, oltre la normale attività professionale, svolge anche tutti i compiti amministrativi anche con responsabilità gestionali di PEG correlate alla precisa individuazione di obiettivi e risultati da raggiungere.

Il regolamento in esame disciplina anche la corresponsione dei compensi professionali in tutti i casi di esito sostanzialmente favorevole della controversia in atto, in conformità sia dell'orientamento di tutti gli altri enti locali sia della giurisprudenza del Consiglio di Stato che è consolidata nel ritenere che possano essere riconosciuti in favore dei professionisti legali dipendenti i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole per l'Ente anche nei casi di provvedimenti giurisdizionali che non contengano la pronuncia sulle spese ovvero che dispongano la compensazione delle stesse ovvero, infine, nei casi equiparati (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2004 n. 5644).

Pertanto, si propone l'approvazione dell'allegato regolamento, in applicazione dei contratti collettivi sopra menzionati, tenuto conto dell'alta professionalità del servizio prestatato, ed in attuazione del dettato contrattuale ormai vigente nei termini di cui sopra fin dal 24 dicembre 1999 per l'Area della Dirigenza e dal 15 settembre 2000 per il personale non dirigente, nel rispetto del dovuto comportamento conforme ai principi sindacali.

In conclusione, i giudici del lavoro, i T.A.R. e la Corti dei Conti, da tempo vanno statuendo quello che correttamente il legislatore, in due tappe (legge forense prima e disciplina dei compensi professionali poi) ha recepito: l'art. 9 della L. 114/2014 sancisce definitivamente che i compensi professionali sono dovuti agli avvocati dipendenti in ragione della conclusione favorevole per l'Ente dei giudizi dai medesimi patrocinati.

Il Segretario Generale  
Avv. Antonello LANGIU



## **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE**

### **1. (Principi)**

Ai dipendenti dell'Avvocatura Provinciale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, con qualifica dirigenziale e/o Categoria D inseriti nell'elenco Speciale degli Avvocati, incaricati del patrocinio della Provincia di Pescara in sede giudiziale ed extragiudiziale, sono corrisposti i compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. del 23.12.1999 – Area Dirigenza ed art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000 per il personale non dirigente.

Tali compensi sono dovuti per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, nonché per le controversie stragiudiziali, che si siano definiti in ogni fase e procedimento ed in ogni grado, con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente.

### **Art. 2 (Attività oggetto dei compensi)**

Per esito sostanzialmente favorevole deve intendersi quando il giudizio o il procedimento sia definito:

- con sentenza od altro provvedimento in cui la controparte risulti soccombente e sia condannata alla refusione delle spese di lite;
- con sentenza od altro provvedimento in cui la controparte risulti soccombente con compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite;
- con transazione giudiziale o stragiudiziale comunque favorevole all'Amministrazione in relazione alle pretese della controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore a quello domandato ed in ogni caso quando ne risulti un vantaggio per l'ente;
- per rinuncia della controparte alla domanda, all'azione o agli atti del giudizio;
- con sentenza od altro provvedimento che disponga la cancellazione della causa dal ruolo oppure che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, il difetto di giurisdizione o di competenza dell'autorità giudiziaria adita, la carenza di interesse, la cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe, implicando così la reiezione di domande formulate nei confronti dell'ente;
- con ordinanza ovvero altro provvedimento del giudice ordinario o amministrativo, che definisca procedimenti cautelari oppure fasi cautelari incidentali ad un giudizio in senso favorevole all'ente.

Sono altresì dovuti:

- i compensi professionali spettanti per la rappresentanza e la difesa dell'ente in procedimenti monitori, giudizi e procedimenti arbitrali di natura sia rituale che irrituale, nonché in altri giudizi e procedimenti per la insinuazione tempestiva o tardiva al passivo di fallimenti, di opposizione allo stato passivo

- ex art. 98 L.F., di opposizione all'esecuzione forzata ed agli atti esecutivi, etc;
- i compensi spettanti per altri procedimenti speciali, quale quelli cautelari e d'urgenza; quelli per intimazione di sfratto, quelli per istruzione preventiva, etc.;
- i diritti e gli onorari spettanti per la redazione e la notifica degli atti di precetto, nonché per i procedimenti di esecuzione forzata di qualsivoglia genere, ivi compresi quelli di attuazione di misure cautelari e/o anticipatorie della decisione di merito.

### **Art. 3**

#### **(Attività di domiciliazione per altre amministrazioni)**

Nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 58 del D. Lgs 3.02.1993, n. 29 l'Avvocatura può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di Avvocature appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

In tal caso, verrà richiesta all'amministrazione richiedente la somma forfettaria di € 400,00 oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale.

Di tale somma, verrà corrisposto ai dipendenti professionisti legali un compenso nella misura dell'80%.

### **Art. 4**

#### **(Criteri di determinazione dell'ammontare dei compensi)**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 commi 1, 3 e 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate (che devono confluire su apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente) sono ripartite proporzionalmente agli avvocati dell'Avvocatura nella misura del 95%.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del vigente D.M. n. 55/2014 e come da presente articolo. Il compenso è corrisposto interamente in favore del legale dell'Avvocatura che ha curato il patrocinio della lite, o sempre come unico compenso, dei legali in caso di difesa congiunta in ragione del contributo effettivamente prestato da ciascuno di essi.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, i compensi professionali spettanti ad ogni avvocato, per spese legali recuperate a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo dell'avvocato medesimo, e sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114.

## **Art.5**

### **(Liquidazione dei compensi)**

All'esito di ogni giudizio, ed in ogni altro caso in cui la controversia sia definita ovvero sia maturato il diritto del dipendente professionista legale interessato al compenso, quest'ultimo trasmette al competente Dirigente dell'Avvocatura, con una relazione finale, la sentenza e/o altro atto o provvedimento favorevole e la nota relativa ai diritti ed onorari spettanti, redatta in conformità all'articolo precedente e la cui congruità viene attestata dall'interessato.

Il Dirigente dell'Avvocatura predisporre, quindi, con cadenza periodica i conseguenti atti di impegno e liquidazione dei compensi professionali che verranno erogati unitamente alle competenze mensili nel mese immediatamente successivo.

## **Art. 6**

### **(Correlazione con le retribuzioni di risultato e le posizioni organizzative)**

Non spetta ai dipendenti "Avvocati" in servizio presso l'avvocatura il compenso per la retribuzione di risultato nel caso in cui i compensi di cui al presente regolamento spettanti agli stessi per attività legale superino il limite di € 10.000,00 per il personale non dirigenziale e di € 15.000,00 per il personale dirigenziale.

## **Art. 7**

### **(Criteri di affidamento degli incarichi)**

Gli incarichi che danno luogo all'erogazione dei compensi professionali previsti dal presente regolamento vengono affidati con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Avvocatura ai dipendenti abilitati all'esercizio della professione forense tenuto conto del carico di lavoro individuale, delle competenze individuali e della specificità e complessità delle vertenze.

## **Art. 8**

### **(Oneri riflessi e spese)**

Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114.

Tutte le spese connesse all'esercizio della professione forense, anche per l'iscrizione o la permanenza all'albo professionale (compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori), sono a carico dell'Ente nel cui interesse esclusivo l'Avvocato dipendente dell'Avvocatura, iscritto all'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici annesso all'Albo degli avvocati, svolge la prestazione professionale.

## PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla Decreto n. DDP-2015-0000132 del 31/12/2015

**Oggetto:** Regolamento Avvocatura

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Pescara, li 31/12/2015

Il Responsabile  
f.to Avv. ANTONELLO LANGIU

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo  
subordinatamente a quanto indicato al punto 2 del dispositivo

Pescara, li 31/12/2015

Il Responsabile  
f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO

## PROVINCIA DI PESCARA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Della Provincia  
f.to ANTONIO DI MARCO

Il Segretario Generale  
f.to Avv. ANTONELLO LANGIU

---

### **Certificato di pubblicazione e trasmissione ai capigruppo**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 15/03/2016

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, li 15/03/2016

Il Responsabile  
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI

---

### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/03/2016

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, li 25/03/2016

Il Responsabile  
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI

---

### **Certificato di avvenuta pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/03/2016 al 30/03/2016

Pescara, li 30/03/2016

Il Responsabile  
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI

---